



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI REALMONTE

(Provincia di Agrigento)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del Registro data 14.02.2018	Regolamento Comunale per la raccolta differenziata – Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.5/rif del 07.06.2016 art. 3
---	---

L'Anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di Febbraio, dalle ore 11,00 e ss., nella sala delle adunanze consiliari del comune di Realmonte, sita presso la sede municipale, in prima convocazione, si è riunito il civico consesso in seduta straordinaria;
All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, risultano:

N.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	VACCARO	Felice (Presidente)	X	
2	DI MORA	Gloria		X
3	BUSSI	Elisabetta	X	
4	LATTUCA	Giuseppe	X	
5	BARTOLOMEO	Grazia	X	
6	FIORICA	Emanuele	X	
7	SANFILIPPO	Filippo	X	
8	SIRACUSA	Carmelo	X	
9	PILATO	Giovanni	X	
10	FRUMUSA	Maria Annunziata	X	
11	IACONO	Sara Chiara		X
12	FARRUGLIA	Giorgia		X
13	TAORMINA	Vincenzo		X
14	SCIARRONE	Antonino	X	
15	FIORICA	Leonardo		X

Consiglieri assegnati n.15 – in carica n.15 – Presenti N.10; assenti N.5

Assume la presidenza il Sig. Vaccaro Felice, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Mercedes Vella

Sono presenti gli scrutatori in precedenza nominati: Sanfilippo Bartolomeo e Sciarrone

Sono presenti, altresì il Sindaco e l'Assessore Paolo Salemi.

Il Presidente, da lettura dell'oggetto posto al 2) punto all'o.d.g.;

Relazione sulla proposta l'Arch. Giuseppe Vella

Il consigliere Sciarrone chiede come mai, per gli utenti che hanno la compostiera, non è stata applicata la riduzione;

L'Arch. Vella precisa che questo non è corretto e che si procederà ad un controllo in merito;

Il consigliere Sciarrone chiede se nel regolamento predisposto è previsto uno sgravio;

L'Arch. Vella precisa che è previsto uno sgravio del 10%;

Il consigliere Frumusa dice che in sede di commissione è stato chiesto di approfondire la possibilità di inserire delle premialità. Chiede se devono essere previste nel regolamento o con successivi atti;

L'Arch. Vella spiega che la normativa viene dettata dalla Regione Sicilia, anche per le premialità, e che tutto quello che la legge non prevede deve essere disciplinato dal regolamento;

Il Consigliere Fiorica Emanuele spiega che con l'apertura del CCR potranno essere previste delle premialità per chi scarica grosse quantità di rifiuto;

Il consigliere Pilato chiede se i due sistemi di raccolta di cui parla il regolamento sono già stati attuati;

L'Arch. Vella precisa che sono già stati attuati;

Il consigliere Siracusa chiede quali sono le percentuali di successo ad oggi;

L'Arch. Vella spiega che mensilmente si trasmettano dei dati alla Regione dai quali si evince tutto;

Il consigliere Sciarrone chiede dei risultati in termini economici;

Il Sindaco chiarisce che dall'ultimo piano si evince una riduzione del 24%;

Il consigliere Sciarrone chiede di conoscere i tempi di attivazione del centro di raccolta;

L'Arch. Vella chiarisce che si prevede l'attivazione entro marzo.

A questo punto, il Presidente pone ai voti la proposta di regolamento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta presentata dal responsabile Arch. Giuseppe Vella, che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore I competente sulla regolarità tecnica ;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario sulla regolarità contabile ;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti del Comune;

Dato atto che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48;

Visto l'O.A.EE.L.L. vigente nella Regione Siciliana;

Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri sopra richiamati;

Con voti favorevoli n° 10 - Astenuti n° 0 - espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) Fare propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dall'Arch. Giuseppe Vella, Responsabile del procedimento, assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n° 48, inerente l'oggetto;
- 2) Di approvare l'allegata proposta che fa parte integrante e sostanziale della delibera, avente ad oggetto, "**Regolamento Comunale per la raccolta differenziata - Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.5/rif del 07.06.2016 art. 3**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

A questo punto si procede alla votazione sulla immediata esecutività della presente deliberazione, per come richiesto dal presidente Vaccaro

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta;

Visto l'O.A.E.F.L.L. vigente nella Regione Siciliana;

Con voti favorevoli n° 09 - Astenuti n° 1 (Sciarrone) - espressi in forma palese

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.**



COMUNE DI REALMONTE

PROVINCIA DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto: Regolamento comunale per la Raccolta differenziata – Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.5/rif. del 07/06/2016 art.3.

Il sottoscritto Arch. Giuseppe Vella in qualità di Responsabile del 1° Settore Affari Generali, relazione con il cittadino e ARO, legittimato per legge, propone l'adozione del provvedimento deliberativo in oggetto indicato per le motivazioni di seguito esplicitate:

Visto il D.lgs. del 3 Aprile 2006 n°12 "Norme in materia ambientale 2 e successive modifiche e integrazioni" ed in particolare la prima parte contenente i principi inderogabili in materia di norme ambientali ed in particolare l'art.191 comma 4;

Vista l'Ordinanza n.5/rif del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione Sicilia d'intesa con il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare avente ad oggetto "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti";

Vista l'Ordinanza Sindacale n.77 del 09/12/2016 avente per oggetto: "Disposizioni provvisorie per il conferimento dei rifiuti urbani ed azioni immediate per l'avvio della Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale;

Considerato che la Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, oltre che un obbligo di legge in capo ai Comuni, rappresenta uno strumento molto valido per limitare l'impatto sull'ambiente, dato che: consente di limitare il volume dei rifiuti da conferire in discarica consente la re immissione nei circuiti produttivi di materiali che sono potenziali materie prime (plastica, vetro, alluminio, materiali ferrosi, carta e cartone); consente di evitare che materiali potenzialmente inquinanti finiscano nell'ambiente, inquinando le falde idriche, il terreno e l'aria;

Considerato che, tra le varie modalità di differenziazione dei rifiuti, il servizio di raccolta effettuato porta a porta, cioè direttamente presso il domicilio dei cittadini, si configura come il modo più efficiente di espletamento del servizio, consentendo di raggiungere volumi più alti di quantitativi di rifiuti differenziati;

Considerata l'esigenza per il Comune di dotarsi di un Regolamento che disciplini il servizio di raccolta indifferenziata secondo la modalità porta a porta;

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) di approvare il Regolamento per la Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani composto di n.33 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

OGGETTO: Regolamento comunale per la raccolta differenziata – Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.5/rif. del 07/06/2016 art.3.



- 2) di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore ed esplica i propri effetti con decorrenza 15 giorni dell'avvenuta pubblicazione e rimarrà pubblicato per altri 15 giorni;
- 3) di dare, altresì, atto che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Addi, _____



IL PROPONENTE
Arch. Giuseppe Vella

P A R E R I

(art.12 L.R. 23/12/2000 n.30)

OGGETTO: Regolamento comunale per la Raccolta differenziata – Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.5/rif. del 07/06/2016 art.3.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art.1, comma1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, sull'unità proposta di deliberazione in oggetto indicata,

Si esprime parere: favorevole in ordine alla regolarità tecnica, per l'adozione del provvedimento deliberativo relativo alla presente proposta.

in ordine alla regolarità contabile.

Realmonte, _____



IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Arch. Giuseppe Vella

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI RAGIONERIA**

Ai sensi, del Decreto Leg.vo n. 267/2000, e della L.R. n.30/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista.

Realmonte, _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

IL RESPONSABILE DEI CONTI

V. P.S. DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI REALMONTE
CITTA' DELLA SCALA DEI TURCHI
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° _____ del _____

Realmonte 02 FEB. 2018

Responsabile del 1° Settore
(Arch. Giuseppe Vella)



SOMMARIO

CAPITOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1- FINALITA' DELLA GESTIONE RIFIUTI

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
"PORTA A PORTA" DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

ART. 4- DEFINIZIONI

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ART. 6 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE

ART. 7 - ESCLUSIONI

CAPITOLO 2 -FORME DIGESTIONE, DIVIETI E CONTROLLI

ART. 8 FORME DI GESTIONE

ART. 9 - VIGILANZA SUL SERVIZIO

ART. 10 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

CAPITOLO 3-SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 11 - CRITERI GENERALI

ART. 12 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE

ART.13 - SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART.14 - CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

ART. 15 - TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO

ART.16 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI

16.1) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDO-ORGANICO
(CER 200108)

16.2) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL MATERIALE CARTACEO (CER 200101)

16.3) CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI (CER
150102- 200139) - (CER 150104)

- 16.4) CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN VETRO (CER 150107)
- 16.5) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE (CER 200307, 200138, 200140, 200136)
- 16.6) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI (CER 200201)
- 16.7) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLE PILE ESAUSTE (CER 200133*)
- 16.8) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI MEDICINALI SCADUTI (CER 200131*)
- 16.9) CONFERIMENTO E RACCOLTA ABETI USATI (CER 200133)
- 16.10) RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI ASSIMILATI
- 16.11) RACCOLTA PRESSO I CIMITERI
- 16.12) CONFERIMENTO OLII E GRASSI VEGETALI (CER 200125)

ART. 17- PERIODICITA' DELLA RACCOLTA

ART. 18 - UTENZE CONDOMINIALI

ART. 29 - CESTINI STRADALI

ART.20 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

ART. 21- EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

CAPITOLO 4 - MODALITÀ' GENERALI DI CONTROLLO

ART. 22- MONITORAGGIO SERVIZIO CAPITOLO 5 - PREMIALITÀ

CAPITOLO 5- INCENTIVAZIONE ATTIVITA' SPERIMENTALI

ART. 23 - SISTEMA DI RESTITUZIONE DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI DESTINATI ALL'USO ALIMENTARE

ART. 24 - INCENTIVI PER L'ACQUISTO DEI PRODOTTI DERIVANTI DA MATERIALI POST CONSUMO O DAL RECUPERO DEGLI SCARTI E DEI MATERIALI RIVENIENTI DAL DISASSEMBLAGGIO DEI PRODOTTI COMPLESSI

CAPITOLO 6- PREMIALITÀ

ART. 25 - SISTEMA PREMIALE ALL'UTENZA VIRTUOSA.

CAPITOLO 7 - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 26 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI

ART. 27- CONTROLLI

ART. 28 - ACCERTAMENTI

ART. 29 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE

ART. 30 - NORMA DI RINVIO

ART. 31 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE

ART. 32 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATO 1) SANZIONI

CAPITOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - FINALITA' DELLA GESTIONE RIFIUTI

Il presente Regolamento, relativo alla gestione della fase di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani nel territorio del Comune di Realmonte, viene redatto ai sensi dell'art. 198 del *D L.vo n 152 del 2006*, e dalla Ordinanza del Presidente Regione Sicilia n.5/Rif. del 07/06/2016. La sua redazione nasce dalla necessità di regolamentare il Servizio anche in seguito all'affidamento alla Società Gestore del Servizio integrato di raccolta trasporto e smaltimento e nella considerazione che una forte riduzione della quantità dei rifiuti tal quali prodotti (ridotti a Residuo Secco - contenitore grigio) e una sempre più incisiva Raccolta Differenziata, si impone in maniera sempre più cogente, al fine di garantire il rispetto delle previsioni normative che comunque *non devono essere mai inferiori al 65%*.

Il Regolamento viene redatto per ottemperare alle seguenti esigenze:

1. Assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico - sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
2. Informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti. Ciò al fine dell'equilibrio ambientale e di rendere gli stessi cittadini consapevoli della *necessità* di concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente e che portano ad un risparmio globale;
3. considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di Raccolta differenziata per singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico - ambientale, o per frazioni di rifiuti indifferenziati (*Residuo Secco*) non riutilizzabili da smaltirsi in discarica controllata o impianto di termo-utilizzazione, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatici adottati;
4. prevedere nei propri strumenti di pianificazione urbanistica l'inserimento delle necessarie infrastrutture finalizzate ad una Raccolta Differenziata di ultima generazione.
5. I servizi oggetto dell'appalto devono essere svolti su tutto il territorio del Comune di Realmonte con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia ed aspetto decoroso.
Il servizio, nello spirito della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE, dovrà essere svolto ed organizzato prioritariamente con l'obiettivo di innalzare le percentuali di raccolta differenziata e consentire di raggiungere e/o superare gli obiettivi di base prefissati dalla norma, privilegiando nell'ordine:
 - la prevenzione della produzione del rifiuto;
 - il riutilizzo dei prodotti;
 - il riciclaggio di alta qualità.

Quanto sopra al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti solidi urbani indifferenziati da avviare allo smaltimento finale.

La separazione dei rifiuti dovrà essere attuata alla fonte, attraverso modalità di raccolta tendenti alla individuazione e separazione delle singole frazioni merceologiche.

L'intero ciclo dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) devono essere evitati degni al verde pubblico e all'arredo urbano;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

ART. 2- AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio del *Comune Realmonte*. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del Servizio pubblico per la Raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
2. Nei progetti dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà essere prevista un'area da destinare al conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani secondo le modalità previste nel Regolamento Edilizio. Il *Comune di Realmonte* può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

ART 3 - PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti nello varie fasi di Raccolta, di Trasporto, di Trattamento, di Conferimento (*inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo*), nonché il deposito temporaneo, il raggruppamento temporaneo in area attrezzata, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

1. i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
2. deve essere evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
3. devono essere salvaguardati la fauna e la flora;
4. devono essere evitati inconvenienti che producano rumori e odori molesti;
5. deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente, o del paesaggio;
6. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
7. devono essere promossi ed adottati, fatta salva l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza di gestione di lungo periodo, tutti i sistemi che innovazione scientifica e tecnologica si offrano per riciclare e riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque, per ridurre il loro impatto *quali - quantitativo* sull'ambiente.

Fatte salve le premesse di cui sopra e, ove il caso, in ragione di queste, il *Comune di Realmonte* promuoverà, mediante opportuni atti ed intese con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti nonché ad attuare tutte le possibili forme di Raccolta Differenziata intesa al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche attraverso il coinvolgimento del

cittadino-utente, cui sarà richiesto di uniformarsi alle indicazioni di servizio impartite e di collaborare comunque per il migliore e rapido raggiungimento degli obiettivi indicati.

Il Servizio sarà comunque disimpegnato in ottemperanza al contratto sottoscritto in data 13/06/2016 con Rep.n.1 con la RTI ISEDA S.R.L. suo (Capogruppo) (oggi *Realmarina s.c.a.r.l.*) e con consegna avvenuta il 22/07/2016 e per la durata n.7 anni.

ART. 4— DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del *D.Lg.vo n°152/2006*:

1. "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
2. "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del sopracitato decreto;
3. "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili provenienti da giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
4. "autocompostaggio" compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
5. "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
6. "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
7. "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
8. "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare o successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
9. "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali o prodotti;
10. "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
11. "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare o il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
12. "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
13. "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
14. "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

15. "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del *D.Lg.vo n. 152/2006* riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
16. "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
17. "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del *D.Lg.vo n. 152/2006* riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
18. "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del *D.Lg.vo n. 152/2006*, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
19. "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose, compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del *D.Lg.vo 29 aprile 2010, n. 75*, e successive modificazioni;
20. "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

21. **"compost di qualità"**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del *D.Lg.vo* 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
22. **"gestione integrata dei rifiuti"**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita al successivo n°24), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
23. **"centro di raccolta"**: area presidiata ed allestita, aperta in determinati orari attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogeneo conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
24. **"spazzamento delle strade"**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e suo pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
25. **"circuito organizzato di raccolta"**: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del *D.Lg.vo* n. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
26. **"Conferimento"**: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
27. **"Raccolta porta a porta o domiciliare"**: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in appositi contenitori-pattumiera rigidi e ove previste **"rastrelliere"**; si distingue in Raccolta Differenziata e Raccolta Residuo Secco con l'istituto Servizio di Raccolta Differenziata, che avviene salvo casi **"particolari"** su suolo pubblico o che ne abbia le caratteristiche (*prassi valutata di volta in volta e di concerto con il Gestore del servizio*);
28. **"Raccolta con contenitori"**: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori-pattumiera posti solo in aree come il Centro Comunale di Raccolta, isole/piazzole ecologiche ecc, in aree condominiali, autorizzate, ove non sia possibile garantire un servizio singolo;
29. **"Servizio integrativo"**: Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani; servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;
30. **"Gestore del servizio"**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.

ART 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell'art. 183 del *D.Lg.vo*, n.152/2006, articolo sostituito dall'art. 10 del *D.Lg.vo* n.205 del 2010, dall'art. 38, comma 2, della Legge n.221 del 2015, dalla Legge n.35 del 2012, poi dall'art. 52, comma 2-ter, Legge n.134 del 2012, all'art. 14, comma 8, Legge n. 116 del 2014, poi dall'art. 11, della legge n. 125 del 2015,

1. Sono rifiuti urbani:

a) I rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

- **Frazione organica:** dei rifiuti urbani: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla Raccolta Differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
- **Frazione verde:** frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato o pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
- **Frazioni secche recuperabili:** le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro (*solo plastica e metalli*), ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
- Rifiuto Urbano Residuo (**RUR meglio definito come "Secco Residuo"**) o rifiuto secco non recuperabile: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
- Rifiuti particolari: pile, farmaci, contenitori-pattumiera marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l'elenco CER 200);
- **Ingombranti:** rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie (CER 200307);
- Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.): i rifiuti di cui all'art. 227, c. 1, lett. a, del **D.Lg.vo n. 152/2006**, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria.

b) Rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.

c) Rifiuti dallo spazzamento delle strade (CER 200303);

d) Rifiuti esterni, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

f) Rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d),

3. Sono rifiuti speciali:

a) I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) I rifiuti da lavorazioni industriali;

d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) I rifiuti da attività commerciali;

f) I rifiuti da attività di servizio;

g) I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;

h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;

4. Sono rifiuti pericolosi:

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del **D.Lg.vo n°152/2006**.

ART. 6 CRITERI DI ASSIMILAZIONE

1. Le presenti disposizioni disciplinano in via provvisoria - fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali - quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett e) del **D.Lg.vo n 152/2006** da parte dello Stato l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della Raccolta e dello Smaltimento, dei

rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del *D.Lg.vo n 152/2006*, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.

2. Le presenti disposizioni si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi

3. Ferme restando le tipologie di rifiuto assimilati ai rifiuti urbani previsti nell'Allegato A della Direttiva ministeriale del Ministero dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del 9 aprile 2002, nel Comune di Realmonte, sono assimilati ai rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuto:

a) Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del *D.Lg.vo n 152/2006*;
b) Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. e) del *D.Lg.vo n 152/2006*;
c) Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del *D.Lg.vo n 152/2006*;
d) Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lett. h) del *D.Lg.vo n 152/2006*, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art 2, comma 1 del D.P.R. n 254/2003:

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui,
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
- i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento; indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi, rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenzati infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori-pattumiera e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera m) del D.P.R. n 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa;

e) rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del *D.Lg.vo n 152/2006*, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana - o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico - all'interno di serre coperte con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agro-colturali ed agro-industriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;

f) rifiuti derivanti da lavorazioni industriali di cui all'art. 184 comma 3 lett. c) del *D.Lg.vo n 152/2006* limitatamente a quelli prodotti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.

4. I riferimenti quantitativi e quali- quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui al comma 1 sono determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente Regolamento.

5. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 del *D.L.vo n° 152/2006*.

ART. 7 ESCLUSIONI

Ferme restando le esclusioni previste dall'art. 185 del *D.Lg.vo n 152/2006*, non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali che:

- a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine c/o policlorodibenzofurani (*Le polliclorodibenzodiossine (PCDD) e i policlorodibenzofuranti (PCDF), comunemente indicate con il nome generico di "diossine", sono due famiglie di contaminanti ambientali con caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche molto simili.*);
- b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico, presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, come ad esempio:
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza.
- c. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi casi come definiti dal *D.Lg.vo n. 36/2003*.
- d. siano classificati come pericolosi.

Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- e. rifiuti costituiti da pneumatici, (**)
- f. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali o di materiali di cava.

(**) La definizione più generale, che ne comprende molte altre, è quella di "recupero". L'articolo 183, comma 1, lettera t) del *D.Lg.vo 152/2006* lo definisce come "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale".

In altre parole, il recupero del rifiuto, in senso lato, comprende tutto l'arco di interventi che possono influire sul risparmio di materia prima, sia sostituendo direttamente materiali che sarebbero stati utilizzati per funzioni particolari o preparando i rifiuti ad assolvere tale funzione.

CAPITOLO 2- FORME DI GESTIONE, DIVIETI E CONTROLLI

ART 8- FORME DI GESTIONE

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, oggetto del presente Regolamento è esplicitata dal *Comune di Realmonte* attraverso la Società Gestore (*in atto una RTI*) nei modi e nelle forme consentite dalla vigente normativa nazionale e regionale

ART 9 VIGILANZA SUL SERVIZIO

La vigilanza dei servizi oggetto del presente Regolamento è affidata al Comune e alla Società Gestore. L'attività, in ogni caso, deve essere volta agli interventi preventivi, ispettivi e di controllo, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti;

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sulle attrezzature e sui mezzi in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato proposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifiuti dovranno essere comunicate all'ARPA ed all'ASP competenti.

ART. 10-TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Attiene al Gestore del servizio la tutela sanitaria di tutto il personale addetto al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché a qualsiasi altra mansione che comporti contatto anche indiretto con gli stessi o con i mezzi o le attrezzature utilizzati per i servizi di cui sopra, ed in particolare:

- a) sottoporre il personale stesso, avvalendosi del medico competente (ai sensi dell'art. 2 del D.L. 626/94 e s. m.i.) ai controlli sanitari ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del servizio e secondo la normativa vigente in materia;
- b) dotare il personale degli indumenti di lavoro prescritti e dei necessari DPI;
- c) rispettare tutte le prescrizioni, contenute nel CCNL di settore o degli EELL. (se così stabilito dagli accordi), per il personale addetto a questi servizi.

CAPITOLO 3- SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 11 - CRITERI GENERALI

Il sistema complessivo della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, deve per quanto più possibile tendere a strutturarsi come un insieme di servizi di raccolta, organizzati anche secondo modalità differenti tra loro, delle varie frazioni di materiali presenti nei rifiuti (ovvero delle varie tipologie di residui), differenziato all'origine da parte del singolo produttore di rifiuti stessi, da avviarsi, a seconda della loro natura e delle loro caratteristiche, al riutilizzo, al riciclaggio, al compostaggio o allo smaltimento, effettuato in condizioni di sicurezza.

L'organizzazione dei servizi secondo i criteri di cui al precedente comma è finalizzata a:

- a) diminuire sempre più il flusso dei rifiuti da smaltire;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei residui fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

ART. 12 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE

L'organizzazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti,
- b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) dei sistemi di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) dei sistemi di recupero;
- e) dei sistemi di smaltimento finale;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta,

- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi,
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

ART 13- SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani od assimilati, attuati a seguito delle valutazioni indicate all'articolo 12 del presente Regolamento, sono suddivisi in funzione delle modalità di conferimento in:

- a) servizi di raccolta porta a porta: gli utenti hanno l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi contenitori-pattumiera forniti dal *Comune di Realmonte* (nel nostro caso i contenitori per capitolato sono distribuiti dalla RTT) (solo nel caso il quantitativo dei rifiuti ecceda la volumetria del contenitore esso può essere conferito in sacchi chiusi ed appoggiato sul contenitore), negli orari stabiliti, a bordo strada (pubblica) in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili o dove presenti negli appositi contenitori posti all'interno dei cortili o aree condominiali, alle quali deve essere garantito libero accesso ed in sicurezza agli operatori di raccolta attraverso o salvo diverse modalità da concordare con i soggetti interessati ed il gestore del servizio.
- b) servizi di Raccolta Differenziata di prossimità. Per le zone periferiche del territorio comunale vengono individuate delle postazioni dotate di rastrelliere;
Le frequenze di raccolta devono garantire il corretto conferimento da parte degli utenti senza procurare problemi igienico sanitari compatibilmente con il contenimento dei costi per il servizio;
- c) servizi di raccolta nel Centro Comunale di Raccolta: gli utenti possono conferire i rifiuti in modo differenziato nell'area di accettazione all'interno del Centro Comunale di Raccolta negli orari di apertura stabiliti.
- d) servizi di raccolta di pile e farmaci gli utenti devono conferire le tipologie di rifiuto indicate in modo differenziato negli appositi contenitori previsti in aree individuate sul territorio comunale farmacie o negozi dotati di specifici contenitori o nel Centro Comunale di Raccolta.
E' vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuti all'esterno dei contenitori previsti.

ART 14— CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

Il Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.), è un'area attrezzata la cui finalità consistono nel ricevere e stoccare temporaneamente in maniera differenziata specifiche tipologie di rifiuti. La struttura è dotata di tutte le attrezzature, dotazioni impiantistiche, necessarie per completare il Servizio di Raccolta Differenziata dei rifiuti nel territorio comunale. Il funzionamento del C.C.R. sarà disciplinato da ulteriore e apposito regolamento che sarà approvato dal Consiglio Comunale dopo l'approvazione del presente regolamento.

ART. 15- TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO

Per ogni frazione di rifiuti urbani o assimilati raccolta, sia essa destinata al riuso, al recupero, al riciclaggio, al compostaggio, a particolare forme di smaltimento o allo smaltimento in discarica controllata, deve essere individuato un appropriato specifico soggetto destinatario, debitamente autorizzato a ricevere il materiale e a svolgere le operazioni connesse allo stesso.

In particolare i rifiuti che, per loro natura o per scelta dell'Amministrazione, non sono sottoposti a Raccolta Differenziata finalizzata alla valorizzazione degli stessi ma sono destinati al semplice smaltimento, una volta raccolti devono, essere trasportati esclusivamente al luogo di smaltimento finale indicato dall'Amministrazione comunale autorizzato dagli Enti superiori competenti (*quando necessario*). E' assolutamente vietato lo scarico dei rifiuti raccolti in posti diversi da quello stabilito.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie di cui all'apposito articolo del presente Regolamento.

ART. 16- CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI

Il conferimento dei rifiuti è organizzato sulla base di una raccolta da eseguirsi "*porta a porta*" o mediante "*raccolta di prossimità*".

Si definisce "*porta a porta*" il sistema di raccolta dei rifiuti su suolo pubblico (*salvo diverse disposizioni - Definizioni art. 4 punto 27 del presente regolamento*), per utenze domestiche e non domestiche, in orari o giorni prestabiliti. Tale sistema ha previsto l'eliminazione dei cassonetti stradali collettivi.

Si definisce "*raccolta di prossimità*" il sistema di raccolta effettuato mediante l'utilizzo di rastrelliere e comunque con allocazione dei cassonetti in dotazione in prossimità di strada pubblica o di uso pubblico transitabile in sicurezza da parte dei mezzi satelliti;

I rifiuti urbani e assimilati devono essere conferiti in modo differenziato per tipologia di materiale. Le utenze dell'intero territorio comunale sono suddivise in:

Utenze domestiche singole (*case singole, fabbricati fino a quattro (4) nuclei familiari, negozi ed esercizi di piccolo conferimento*);

Utenze domestiche condominiali (*fabbricati con più di quattro (4) nuclei familiari compresi negozi ed esercizi di piccolo conferimento insistenti nel fabbricato stesso*).

Utenze non domestiche (*commerciali, artigianali, industriali di grande conferimento*).

I contenitori-pattumiera per il conferimento dei rifiuti differenziati saranno forniti a tutte le utenze (*domestiche singole, non domestiche e condominiali nella persona dell'Amministratore di Condominio o del legale rappresentante*), in comodato d'uso.

Alle utenze sono assegnati contenitori-pattumiera di capacità e numero rapportata alla quantità produttiva della singola utenza.

Esclusivamente nel caso in cui il Gestore del Servizio dovesse ravvisarne la possibilità o la necessità tecnica, sarà possibile modificare nel numero e nella tipologia la dotazione di contenitori prevista per l'utenza, compresa la possibilità di consegnare un unico contenitore multiuso.

E' vietata la manomissione o il danneggiamento dei contenitori-pattumiera propri o altrui. Tali contenitori-pattumiera saranno sostituiti nel caso in cui alla consegna gli stessi dovessero risultare difettati.

Essi sono di uso esclusivo dell'utenza ricevente, vietata la manomissione o il danneggiamento dei contenitori propri o altrui.

Restano a carico dell'utenza i costi per l'eventuale, successiva, sostituzione dei contenitori stessi, nonché la pulizia e la sanificazione dei contenitori concessi in comodato d'uso gratuito.

In caso di successiva sostituzione dei contenitori, essi devono in ogni caso possedere le caratteristiche tecniche fornite dal gestore del servizio.

Tutte le tipologie d'utenza sono obbligate a conferire i rifiuti esclusivamente secondo le modalità organizzative previste nel presente Regolamento e nella specifica Ordinanza Sindacale.

Nessuna utenza può liberarsi dagli obblighi insorti con la rinuncia al diritto d'uso delle varie fattispecie di contenitori previste.

Se i rifiuti non saranno correttamente conferiti, questi non saranno raccolti dal Gestore del Servizio e sugli stessi sarà applicato un avviso di non conformità.

All'utenza cui è stato contestato l'errato conferimento (*sia essa domestica singola, non domestica o condominiale nella persona dell'Amministratore di Condominio o del legale rappresentante*), spetterà in ogni caso provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo ad una corretta differenziazione prima di smaltirli nuovamente attraverso le modalità previste nel presente Regolamento.

Qualora non si fosse provveduto alla ridifferenziazione del rifiuto non conforme od al ripristino dei luoghi entro il termine di 48 ore, l'utenza cui è stato contestato l'errato conferimento (*sia essa domestica singola, non domestica o condominiale nella persona dell'Amministratore di Condominio o del legale rappresentante*) verrà segnalata agli uffici competenti per l'eventuale applicazione delle sanzioni previste nel presente Regolamento.

Il conferimento dei rifiuti differenziati verrà effettuato nel rispetto del calendario (giorni di raccolta, rifiuti e orari) indicato nella specifica Ordinanza Sindacale.

Le utenze non domestiche di grande conferimento, che, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, producono rifiuti speciali assimilati agli urbani e non pericolosi, possono conferire questi rifiuti al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stata stipulata un'apposita convenzione.

E' vietata la manomissione o il danneggiamento dei bidoni utilizzati per la raccolta differenziata in spiaggia e i cassonetti utilizzati per la "raccolta di prossimità".

-16.1) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDO-ORGANICO (CER 200108)

Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati (frazione umido-organico) è finalizzato al recupero per la produzione di composti da rifiuti ed è effettuato presso tutte le utenze domestiche e non domestiche.

Il conferimento e la raccolta della frazione umido-organico dei rifiuti urbani è effettuato tramite contenitori-pattumiera-mastello dedicati mono o pluriutenza forniti in comodato d'uso dal *Comune di Realmonte* (nel nostro caso dalla RTI) e nelle zone periferiche mediante l'utilizzo di rastrelliere.

Alle utenze sono assegnati contenitori-pattumiera-mastello di capacità e numero rapportata alla quantità produttiva della singola utenza

Nei contenitori-pattumiera-mastello i rifiuti organici devono essere collocati all'interno di sacchetti biodegradabili compostabili (*obbligatorio solo per l'umido e da non utilizzare per gli altri materiali che non sia il secco residuo*).

I contenitori-pattumiera-mastelli dovranno essere esposti a cura dell'utenza e salvo diverse disposizioni sulla sede stradale pubblica nei luoghi e negli orari stabiliti per la raccolta. I contenitori-pattumiera-mastelli devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada dalle ore 20:00 alle ore 6:00.

Il rifiuto non conferito così come disposto non verrà ritirato dal Gestore del Servizio.

In caso di manifeste avverse condizioni meteo, soprattutto in caso di pioggia o vento forte il servizio di raccolta potrebbe subire rallentamenti o essere sospeso. Pertanto si vieta di esporre il contenitore-pattumiera-mastelli o di riconferirlo nel primo giorno utile secondo schema, *salvo diverse comunicazioni*.

Nel caso di peggioramento improvviso delle condizioni meteo, se non è avvenuto il ritiro entro le ore 12.00, si deve ritirare il contenitore-pattumiera-mastello esposto e di riconferirlo nel primo giorno utile secondo schema, *salvo diverse comunicazioni*.

È in ogni caso consentito il conferimento diretto presso il C.C.R. negli orari stabiliti con Ordinanza del Sindaco.

Il Servizio interessa la raccolta dei *rifiuti umido-organici* di seguito elencati:

Cibi cotti e crudi tutti gli scarti di cucina (frutta, verdura, pane, pasta, riso, carne, pesce, uova...)
Gusci di frutta secca e uova, gusci di molluschi e crostacei lische di pesce ed ossa (avanzi di cibo)
tovaglioli sporchi, carta assorbente e fazzoletti di carta, fiammiferi, carbone o cenere (di legna purchè spenta ed in piccole quantità) filtri o fondi di tè e caffè, paglia e rafia, stuzzicadenti e tappi in sughero, terriccio per piante e piante (in piccole quantità) – (*il prodotto va collocato dentro il mastello "grande in dotazione" ed è consentito l'uso solo di sacchetti biodegradabili e compostabili*).

- 16.2) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL MATERIALE CARTACEO (CER 200101)

La raccolta della carta viene effettuata col sistema "*porta a porta*" esclusivamente tramite contenitore-pattumiera-mastello fornito dalla Ditta o nelle zone periferiche mediante l'utilizzo di cassonetti.

Il rifiuto deve essere conferito sfuso all'interno del contenitore-pattumiera.

E' rigorosamente vietato inserire la carta all'interno di buste in plastica.

Solo nel caso in cui il quantitativo dei rifiuti eccede la volumetria del contenitore-pattumiera esso può essere conferito in sacchi di *carta chiusi* ed appoggiati al rispettivo contenitore-pattumiera.

La carta deve essere rigorosamente pulita, non deve osservarsi cioè frammistato alcun altro materiale quale plastica polistirolo etc., ne tantomeno immondizia di altra natura.

Il rifiuto non conferito così come disposto non verrà ritirato dal Gestore del Servizio. In caso di manifeste avverse condizioni meteo, soprattutto in caso di pioggia o vento forte il servizio di raccolta potrebbe subire rallentamenti o essere sospeso. Pertanto si vieta di esporre il contenitore-pattumiera e di riconferirlo nel primo giorno utile, secondo schema, salvo diverse comunicazioni.

Nel caso di peggioramento improvviso delle condizioni meteo, se non è avvenuto il ritiro entro le ore 12 00, si norma di ritirare il contenitore-pattumiera esposto e di riconferirlo nel primo giorno utile, secondo schema, salvo diverse comunicazioni.

È in ogni caso consentito il conferimento diretto presso il C.C.R. negli orari stabiliti con Ordinanza del Sindaco.

Il servizio interessa la raccolta degli imballaggi o dei rifiuti cartacei di seguito indicati fogli di carta o cartone giornali, libri, quaderni e riviste (senza copertina plastificata), scatole per alimenti (pasta, riso, uova, sale....) Imballaggi In tetrapack (latte, succo, vino...), scatoloni, scatole in cartone (elettrodomestici, detersivo scarpe...), sacchetti di carta, borse in carta e tovaglie in carta, scatola per pizza pulita.

NON POSSONO ESSERE CONFERITI

Carta sporca (tovaglioli usati, carta sporca di colla o altre sostanze chimiche), carta forno e carta oleata (sakumi.....) carta chimica (scontrini, carta fax, carta carbone...), carta e copertine plastificate.

- 16.3) CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN PLASTICA PER LIQUIDI (CER 150102 - 200139) - ALLUMINIO E BARATTOLAME IN METALLO E BANDA STAGNATA (CER 150104)

La raccolta della plastica e dei metalli viene effettuata coi sistema "porta a porta" tramite contenitore-pattumiera forniti dal Gestore del Servizio e nelle zone periferiche mediante l'utilizzo di rastrelliere.

Il rifiuto deve essere conferito esclusivamente in sacchetti trasparenti che permettano la visualizzazione del contenuto.

Il rifiuto non conferito così come disposto non verrà ritirato dal Gestore del Servizio.

Solo nel caso in cui il quantitativo dei rifiuti ecceda la volumetria del contenitore-pattumiera esso può essere conferito in sacchi chiusi od appoggiati al rispettivo contenitore-pattumiera.

È indispensabile, al fine di non appesantire i costi di raccolta e trasporto, che le bottiglie siano schiacciate e quindi tappate dall'utente prima di venire conferite e che le pattumiere siano conferite al servizio di raccolta solamente a capienza esaurita.

È indispensabile che le lattine siano rigorosamente vuote e mondiate da residui del contenuto, meglio se debitamente sciaquate; è inoltre preferibile, anche se non tassativo, che le lattine siano preventivamente schiacciate.

Piatti, bicchieri o posate usa e getta in plastica, bottiglie e flaconi devono essere *rigorosamente* puliti; non deve esservi cioè frammisto alcun tipo di residuo putrescente.

In caso di manifeste avverse condizioni meteo, soprattutto in caso di pioggia o vento forte il servizio di raccolta potrebbe subire rallentamenti o essere sospeso. Pertanto si vieta di esporre il

contenitore-pattumiera e di riconferirlo nel primo giorno utile, secondo schema, salvo diverse comunicazioni.

Nel caso di peggioramento improvviso delle condizioni meteo, se non è avvenuto il ritiro entro le ore 12.00, si norma di ritirare il contenitore-pattumiera esposto e di riconferirlo nel primo giorno utile, secondo schema, salvo diverse comunicazioni.

È in ogni caso consentito il conferimento diretto presso il C.C.R negli orari stabiliti con Ordinanza del Sindaco.

Il servizio interessa la raccolta degli imballaggi di seguito elencati:

Piatti, bicchieri e posate usa e getta in plastica Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte. Flaconi per liquidi in genere (*detersivi, saponi, prodotti per l'igiene, cosmetici...*) Flaconi/dispensatori per sciroppi, creme, salse, yogurt Film d'imballaggio per raggruppare più bottiglie di acqua minerale o bibite Film d'imballaggio per confezioni carta igienica e rotoli carta assorbente da cucina Vaschette e confezioni in plastica e polistirolo per alimenti freschi (affettati, formaggi, pasta fresca, frutta...), buste o sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati...), vaschette/barattoli per gelati e vaschette porta - uova (se in plastica) Shopper (sacchetti/buste) dei negozi e supermercati e reti per frutta e verdura Contenitori-pattumiera per yogurt, creme di formaggio, dessert Confezioni rigide per dolci (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte) Blister e contenitori rigidi o formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli di ferramenta e per il "fai da te") Scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze, cravatte). Lattine per bevande e alimenti (bibite, olio...) Scatolette per la conservazione dei cibi (pelati, tonno, piselli, cibo per animali...).

NON POSSONO ESSERE CONFERITI

Tutto ciò che non è un imballaggio plastico Giocattoli e stoviglie CD/ DVD/ VHS e relative custodie Zainetti e valigie.

Gruce, appendiabiti, complementi d'arredo e casalinghi in genere, contenitori che abbiano contenuto sostanze chimiche (vernici, solventi, colle...)

Latte o barattoli che abbiano contenuto sostanze chimiche (vernici, solventi, colle...)

- 16.4) CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN VETRO (CER 150107)

La raccolta imballaggi in vetro viene effettuata con il sistema "*porta a porta*" tramite contenitore-pattumiera forniti dal Comune di Realmonte e nelle zone periferiche mediante l'utilizzo di cassonetti.

È in ogni caso consentito il conferimento diretto presso il C.C.R negli orari stabiliti con Ordinanza del Sindaco. Il servizio interessa la raccolta di contenitori in vetro:

Contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri, barattoli, vasetti per alimenti, fiale, flaconi...) Lattine per bevande e alimenti (bibite, olio...).

NON POSSONO ESSERE CONFERITI

Cristalli, vetri di automobile, specchi in genere Vetro retinato ed opale (bocchette profumi...) Schermi di televisore, monitor e lastre di vetro Pirofile, occhiali, lampade e neon ceramica e porcellana.

- 16.5) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE (CER 200307, 200138, 200140, 200136)

Il conferimento e la Raccolta Differenziata dei rifiuti ingombranti avviene con la seguente modalità:

- Deposito concordato, posto nei pressi dell'Utenza, con il Servizio utilizzando i recapiti telefonici rilevabili nel sito messo a disposizione dal Gestore (800276999 oppure 0922 636013);
- Deposito presso il Centro Comunale di Raccolta autorizzato muniti di documento di riconoscimento e secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento di gestione del Centro Comunale di Raccolta.

Nell'applicazione di cui al precedente punto gli utenti hanno l'obbligo di attenersi alle indicazioni dei propositi alla custodia del Centro di Raccolta; in particolare è fatto obbligo agli utenti di conferire separatamente dai rifiuti ingombranti ogni altra frazione di rifiuto per la quale si sarà individuata una concreta possibilità di recupero. I rifiuti così raccolti dovranno essere trasportati presso impianti di recupero e riutilizzo per i materiali recuperabili, mentre i rifiuti ingombranti non recuperabili dovranno essere trasportati presso un impianto di discarica.

- 16.6) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI (CER 200201)

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, vengono effettuati attraverso il conferimento presso il Centro Comunale di Raccolta, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento di gestione del Centro Comunale di Raccolta.

E' fatto obbligo al produttore di conferire il materiale mandato da ogni rifiuto estraneo, e di provvedere ad asportare sacchi e sacchetti, scatole o cassette, non in legno, utilizzati per il trasporto del materiale.

Lo smaltimento delle sostanze derivanti dalla pulizia delle campagne verrà effettuata secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

- 16.7) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLE PILE ESAUSTE (CER 200133, 200134)

Le pile esauste devono essere conferite esclusivamente negli appositi contenitori-pattumiera presenti presso rivenditori di pile, nei contenitori presenti nel centro urbano e presso gli appositi contenitori-pattumiera posti nel Centro Comunale di Raccolta. E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori-pattumiera, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori-pattumiera per la raccolta porta a porta.

Il gestore del servizio provvederà esclusivamente allo smaltimento delle pile esausta direttamente conferite dagli utenti presso il C.C.R.

- 16.8) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI MEDICINALI SCADUTI (CER 200132)

I medicinali scaduti devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori-pattumiera presenti presso le farmacie e/o ambulatori comunali, nei contenitori presenti nel centro urbano e presso gli appositi contenitori-pattumiera posti nel Centro Comunale di Raccolta. E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori-pattumiera, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta

di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori-pattumiera per la raccolta porta a porta. Il gestore del servizio provvederà esclusivamente allo smaltimento dei medicinali scaduti direttamente conferite dagli utenti presso il C.C.R.

16.9) CONFERIMENTO E RACCOLTA ABITI USATI (CER 200111, 200110)

La raccolta di abiti usati viene effettuata, tramite Ditte abilitate, mediante contenitori di colore giallo (o di colore previsto) collocati in appositi punti ritenuti strategici dal Comune e nel territorio comunale urbanizzato.

Il rifiuto viene conferito in sacchetti chiusi.

16.10) RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI ASSIMILATI

I rifiuti assimilati agli urbani ed i rifiuti da imballaggio primari e secondari prodotti da utenze non domestiche non recuperabili il cui conferimento al servizio pubblico è previsto dalle norme vigenti, possono essere conferiti al servizio di raccolta "porta a porta" istituito per i rifiuti urbani qualora le loro caratteristiche quali quantitative siano compatibili con le metodologie di raccolta adottate.

A titolo indicativo ed in linea di massima, sono dunque conferibili a tale servizio i rifiuti indistinti assimilati agli urbani, la frazione umida, il materiale cartaceo, i rifiuti di imballaggio primario e secondario in vetro, in cartone, in metallo, nonché quelli per liquidi in plastica, provenienti da attività di piccolo conferimento quali:

- a) piccoli esercizi commerciali;
- b) uffici e studi professionali;
- c) scuole e convitti;

per i rifiuti assimilati provenienti da attività di grande conferimento che, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, producono rifiuti speciali assimilabili agli urbani e non pericolosi, possono conferire questi rifiuti al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stata stipulata un'apposita convenzione.

- 16.11) RACCOLTA PRESSO IL CIMITERO

Il cimitero sarà dotato di appositi contenitori-pattumiera per la raccolta di frazioni di: *secco residuo, umido-organico, plastica, carta e cartone e vetro, forniti dal Gestore del servizio*. All'occorrenza la RTT fornirà i contenitori speciali per il conferimento ed il trasporto dei rifiuti speciali cimiteriali le cui spese saranno a carico dell'attore dell'intervento.

- 16.12) CONFERIMENTO OLI E GRASSI VEGETALI (CER 200125, 200126)

Il conferimento degli oli e grassi vegetali, di produzione residenziale, viene effettuato direttamente presso il Centro Comunale di Raccolta secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento di gestione del Centro Comunale di Raccolta o negli appositi contenitori ubicati presso i punti servizio dislocati sul territorio.

ART. 17 PERIODICITA' DELLA RACCOLTA

In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. Il Sindaco con propria Ordinanza fisserà i programmi di raccolta, nonché i relativi orari.

ART. 18 UTENZE CONDOMINIALI

Le utenze condominiali in relazione al numero di nuclei familiari ospitanti verranno dotate di appositi cestelli, salvo diverse disposizioni concordate con il Gestore del servizio.

Tali contenitori saranno concessi dal Gestore del servizio in comodato d'uso e saranno di uso esclusivo dell'utenza condominiale corrispondente, che dovrà farne un uso esclusivamente privato, esponendoli in aree condominiali comuni precedentemente concordate con il Gestore del servizio.

In queste aree, deve essere garantito libero accesso agli operatori di raccolta attraverso o salvo diverse modalità da concordare con i soggetti interessati ed il gestore del servizio.

Nel caso in cui l'ubicazione dei suddetti contenitori condominiali dovesse ricadere in un'area seppur sempre di pertinenza condominiale ma al di fuori del muro di recinzione e dunque aperto al pubblico, se il Gestore del servizio dovesse registrare problematiche di igiene o anche solo di decoro, procedere alla diffida dell'utenza in questione, la quale provvederà a far cessare la entità esistente attraverso l'ubicazione dei contenitori ad uso esclusivo del condominio all'interno del muro di recinzione o, laddove tecnicamente non fattibile, attraverso la copertura e la protezione a proprie spese dei contenitori in questione con manufatti dalla struttura leggera e facilmente removibile (*box in struttura metallica o altre soluzioni tecniche da concordare con il Gestore del servizio*).

Le utenze domestiche condominiali così come tutte le tipologie d'utenza sono obbligate a conferire i rifiuti esclusivamente secondo le modalità organizzative previste nel presente Regolamento.

Nessun utenza può liberarsi dagli obblighi insorti con la rinuncia al diritto d'uso delle varie fattispecie di contenitori previste.

Se i rifiuti non saranno correttamente conferiti, questi non saranno raccolti dal Gestore del servizio e sugli stessi sarà applicato un avviso di non conformità. Rimane nella responsabilità dell'Utente un uso improprio del Mastello consegnato, non sarà tollerato e quindi sanzionato un uso non giustificato di ausili come corde e ganci che possono essere di nocimento a terzi e di perdita di decoro dell'ambiente circostante.

All'utenza cui è stato contestato l'errato conferimento (*sia essa domestica singola, non domestica condominiale nella persona dell'Amministratore di Condominio o del legale rappresentante*), spetterà in ogni caso provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo ad una corretta differenziazione prima di smaltirli nuovamente attraverso le modalità previste nel presente Regolamento.

Qualora non si fosse provveduto alla ridifferenziazione del rifiuto non conforme ed al ripristino dei luoghi entro il termine di 48 ore, l'utenza cui è stato contestato l'errato conferimento (*sia essa domestica singola non domestica o condominiale nella persona dell'Amministratore di Condominio o del legale rappresentante*) verrà segnalata agli Uffici competenti per l'applicazione delle sanzioni previste nel presente Regolamento.

All'uso dei contenitori condominiali si applicano inoltre, per le parti attinenti la responsabilità in solido tra i condomini destinatari dei beni concessi in comodato gratuito, le disposizioni previste dagli articoli da 1100 a 1139 del Codice Civile, nonché dall'art. 6 della legge 689/81 e ss.mm. ii.

ART 19 CESTINI STRADALI E CONTENITORI PER PRODOTTI DA FUMO

Nel territorio comunale sono collocati cestini stradali pluricomparto che consentono la differenziazione dei rifiuti. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

Nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale saranno installati appositi raccoglitori (*Isole con contenitori per la Plastica e metallo, il Vetro, la Carta/cartone e Secco Residuo*) per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

I rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini stradali dovranno essere conferiti al Servizio di raccolta della frazione indifferenziata.

ART 20 COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Pratica del compostaggio come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici

Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggi. Il Comune, di concerto con la Società Gestore del servizio incentiva la pratica del compostaggio come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici praticato con i seguenti sistemi:

- a) "Compostiera "prefabbricata": contenitore areato, normalmente in commercio, in materiale plastico, dotato di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo (*la Compostiera sarà fornita, a richiesta, dalla RTI nel rispetto del presente regolamento che prevede caratteristiche minime e spazi sufficienti per contenere la stessa*);
- b) Compostiera artigianale autocostruita (fai da te): contenitore costruito in maniera autonoma in rete o in legno, di forma cilindrica o a parallelepipedo, dotato di coperchio o realizzato in modo da permettere una buona areazione ed un facile rivoltamento. Se la compostiera è collocata in centri urbani, per ragioni estetiche e di decoro, dovrà essere realizzata secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico al quale il cittadino avrà cura di rivolgersi;
- c) Compostaggio in cumulo all'aperto: ricorda la "letamaia" fatta dagli agricoltori e consiste nell'accumulare lo scarto organico in modo da favorire l'aeraggio, avendo l'accortezza di formare un cumulo di dimensioni minime di 1- 1,50 m. come base ed un'altezza compresa tra metri 0,60 e m. 1,50;
- d) Compostaggio in buche: si tratta di scavare una fossa ove porre il rifiuto organico, foderando le pareti ad esempio con del legno e prevedendo fori di drenaggio sul fondo.
- e) Compostaggio di prossimità o di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

Alle utenze domestiche, che effettuano regolarmente il compostaggio domestico in conformità alle norme del presente Regolamento si applica, a richiesta degli stessi, una riduzione del 12 % sulla tassa prevista per le abitazioni private così come previsto con precedente regolamentazione che non siano in contrasto con il presente regolamento.

Alle utenze non domestiche, che ai sensi del presente regolamento provvedono ad installare nelle aree di pertinenza dell'azienda idonea attrezzatura e/o appositi impianti per la produzione e il riutilizzo in proprio di compost dei rifiuti organici prodotti, si applica, a richiesta del legale rappresentante, una riduzione del 10 % della tassa prevista.

2. Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla tassa rifiuti per il compostaggio domestico

Al fine di incentivare l'uso del compostaggio domestico l'Amministrazione comunale, di intesa con la Società Gestore fornisce in comodato gratuito e nei limiti delle disponibilità, apposite compostiere ai cittadini che dispongano di un giardino o terreno ad uso esclusivo (*un'area idonea di almeno 25 mq di scoperto di proprietà privata non pavimentata per componente del nucleo familiare*) o che provvedano al compostaggio dei residui derivanti da potature, unitamente alla frazione umida dei rifiuti urbani in compostiere come specificate all'art. 20 comma 1 lettera a.

Fatto salvo il rispetto dei Regolamenti condominiali, possono altresì accedere all'iniziativa i condomini che possiedano un giardino o orto; per i condomini è ammesso l'utilizzo di un'unica compostiera per un numero massimo di quattro nuclei familiari a condizione che sia certificata dalla Società Gestore e riconosciuta dall'Ufficio di ARO l'idonea capacità e venga posizionata nella pertinenza alla quale hanno accesso diretto tutti gli utilizzatori.

Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio;

Nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente strumento urbanistico è obbligatorio l'uso della compostiera chiusa di cui all'art.20 comma 1 lettere a) e b) e devono distare almeno mt. 5,00 dalla propria abitazione e dal confine ed almeno mt. 12,00 dalle abitazioni circostanti.

I sistemi di compostaggio di cui all'art. 20 comma 1 lettere c) e d) sono consentiti limitatamente alle case dotate di superfici a verde e devono distare almeno 30 mt. dalle abitazioni circostanti.

I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato e devono essere obbligatoriamente collocati nell'area di pertinenza dell'abitazione preferibilmente in un luogo a parziale ombreggiamento in estate e soleggiato d'inverno.

L'utente si impegna ad evitare disagi ai vicini e ad informare ed a spiegare, assicurare i vicini sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

Per le utenze domestiche la riduzione della tassa rifiuti è applicata con riferimento alla superficie dell'abitazione di residenza anagrafica del richiedente e/o della seconda casa utilizzata come residenza estiva.

E' consentito al detentore autorizzato di compostiera di fruire del CCR nel caso di materiale organico particolarmente consistente e che per essere smaltito ordinariamente metterebbe in crisi la capacità della compostiera domestica.

3. Condizioni generali di accesso alla riduzione sulla tassa rifiuti per la produzione in proprio di compost per le utenze non domestiche.

Alle utenze domestiche che aderiscono a progetti specifici di raccolta differenziata dei rifiuti organici finalizzati alla produzione di compost, sarà riconosciuta la riduzione del 12% della tassa prevista con esplicita Autorizzazione dell'Ufficio Tributi su parere dell'Ufficio A.R.O.;

Le utenze non domestiche che vogliono usufruire della riduzione dovranno dimostrare, all'Ufficio A.R.O. (che esprimerà parere) di aver messo in atto idonea attrezzatura per la produzione e il riutilizzo in proprio di compost dei rifiuti organici prodotti.

Per le utenze non domestiche la riduzione della Tassa ai sensi del presente articolo è applicata con riferimento alla superficie oggetto di Tassa secondo il regolamento comunale e pari al 10%.

Tale riduzione sarà accordata per un periodo di tre anni e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di adesione al programma di compostaggio.

La Società Gestore e l'Ufficio di A.R.O. coadiuvati dai Vigili Urbani hanno la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettiva produzione e/o utilizzo di compost.

Le utenze non domestiche presenti nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente strumento urbanistico non possono installare alcuna attrezzatura per la produzione in proprio di compost dei rifiuti organici.

L'installazione di idonea attrezzatura per la produzione in proprio di compost da parte delle utenze non domestiche dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità della azienda per cui si richiede lo sgravio.

Le utenze non domestiche potranno utilizzare uno dei sistemi di compostaggio indicati all'art.20 del presente regolamento posizionando l'attrezzatura per la produzione in proprio di compost all'aperto, a una distanza di almeno mt. 15,00 dal confine ed almeno mt. 30,00 dalle abitazioni circostanti.

4. Utilizzo del compost proveniente da sistemi di autotrattamento della frazione organica

Presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di sgravio la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura.

Le utenze non domestiche dovranno dimostrare di utilizzare il compost prodotto in attività di giardinaggio e manutenzione del verde presso aree di propria pertinenza.

La destinazione del compost prodotto deve essere sempre verificabile con facilità ed esattezza. Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento dello sgravio utilizzare il compost prodotto in altri siti diversi da quello domestico comunicato e/o conferire la frazione organica destinata a tale attività di compostaggio domestico, al servizio pubblico di raccolta.

Con l'istanza di riduzione della tassa rifiuti il richiedente si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino di cui al successivo articolo tramite autocompostaggio, con riutilizzo per attività agricole, di giardinaggio od orticoltura.

La presentazione dell'istanza di riduzione agisce quale autocertificazione del richiedente che attesta di iniziare la procedura del compostaggio della frazione umida dei rifiuti in proprio entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha presentato l'istanza.

Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione Comunale o di personale del Gestore del servizio od altro personale

appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida.

Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione, sarà revocata, su proposta dell'Ufficio A.R.O. con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata dovrà presentare nuova istanza l'anno successivo.

5. Rifiuti da compostare - "frazione umida"

L'utente dovrà sottoporre a processo di degradazione nelle compostiere i rifiuti come sotto specificati per favorire il rapporto ottimale Carbonio/Azoto che deve essere di 25-30 a 1:

- a) sono **residui ricchi di Carbonio** (marroni): foglie, carta, cortecce, gusci;
- b) sono **residui ricchi di Azoto**; resti di frutta e verdura, sfalci d'erba;

questi elementi uniti alle restanti componenti del terreno (acqua, rocce, sali minerali) rigenerano il substrato fertile.

L'utente si impegna a seguire la corretta pratica del compostaggio come di seguito specificato; dovrà, pertanto, seguire le regole per la produzione del compost quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) o scarti secchi (quelli da giardino), un'adeguata aerazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell'umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori.

Costituiscono rifiuti ottimali per il compostaggio i seguenti materiali elencati nella tabella A che vanno depositati nella compostiera con le modalità sotto specificate:

TABELLA A - RIFIUTI OTTIMALI PER IL COMPOSTAGGIO		
NUMERO	DESCRIZIONE	CONDIZIONE
1	<ul style="list-style-type: none"> b) scarti vegetali di cucina c) gusci d'uovo d) ossa di animali e) gusci di molluschi vari f) fiori e foglie secche (non malate) 	Ridotti a pezzi
2	<ul style="list-style-type: none"> a) pane raffermo ed ammuffito b) pasta b) dolciume 	tal quale
3	<ul style="list-style-type: none"> a) rametti b) trucioli c) cortecce d) patate 	Triturati
4	<ul style="list-style-type: none"> a) fondi di caffè b) filtri di tè c) foglie varie d) segatura e) paglia f) sfalci d'erba appassite g) fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette non colorate 	Tal quale

Costituiscono rifiuti discreti per il compostaggio i seguenti materiali elencati nella tabella B che vanno depositati nella compostiera in quantità ridotte, con le modalità sotto specificate:

TAB. B - RIFIUTI DA UTILIZZARE CON CAUTELA		
MATERIALI		COME
1	a) bucce di agrumi non trattati b) avanzi di carne, pesce	Ridotti a pezzi
2	a) salumi e formaggi b) piccole quantità di cenere c) lettiera di cani e gatti	Ridotti a pezzi
3	a) foglie di piante resistenti alla degradazione.	Tal quale

Costituiscono elementi dannosi per il compostaggio i seguenti materiali elencati nella seguente Tabella C che non dovranno essere depositati nella compostiera:

TAB. C - RIFIUTI DA NON UTILIZZARE PER IL COMPOSTAGGIO
<ul style="list-style-type: none"> a) Cartone plastificato b) Vetri c) Metalli d) Batterie e) Oli esausti f) Riviste, stampate a colori, carta patinata in genere g) Filtri di aspirapolvere h) Tessuti i) Piante infestanti o malate j) Scarti di legname trattato con prodotti chimici (solventi, vernici ecc.)

L'utilizzo dei rifiuti nelle compostiere così come specificate nei precedenti commi 3 e 4 sono consentiti esclusivamente nelle compostiere *a servizio delle case isolate* e per le compostiere che distano almeno 5.00 mt. dalle abitazioni.

6. Uso improprio delle compostiere

Il mancato utilizzo, l'uso improprio o, comunque, difforme delle modalità e/o condizioni previste nel presente regolamento o anche successivamente impartite dal Comune, comporta la perdita della riduzione prevista dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'attività di autocompostaggio deve essere attivata entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della richiesta di riduzione della tassa annuale relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. *La mancata attivazione nel termine indicato (e salvo che il fatto non costituisca reato più grave), verificata con apposito atto di accertamento, comporta il ripristino della piena applicazione della tassa annuale relativa al servizio per l'anno in corso.*

Analogha procedura verrà attuata nel caso sia accertato l'uso improprio o difforme dalle presenti direttive.

Ove non espressamente previsto dalla vigente normativa si applicano le seguenti sanzioni:
Fatte salve le sanzioni previste dai D.Lgs. n 152/06 ed ogni altra normativa vigente in materia, l'inosservanza delle presenti direttive tecniche comporta la sanzione amministrativa di cui sopra e l'obbligo del ripristino dei luoghi da effettuarsi ad opera del trasgressore entro congruo termine, stabilito dagli accertatori in relazione all'inconveniente causato; verranno altresì addebitate le eventuali spese che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere per il ripristino dei luoghi ed eventuali danni a terzi, fatto salvo e impregiudicato ogni altro provvedimento di Legge.

7. Modalità di richiesta della riduzione e altre facilitazioni previste, comunicazione di rinuncia.

L'istanza di riduzione va presentata all'Ufficio Tributi esclusivamente mediante il modello che sarà appositamente predisposto e che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI. Al fine del riconoscimento del beneficio, l'istanza deve essere presentata entro il 20 dicembre ed il beneficio decorre da 1° gennaio dell'anno successivo all'adesione al programma di compostaggio (*l'Autorizzazione sarà rilasciata previo parere dell'Ufficio A.R.O.*). Per le annualità successive alla prima, essa si considera valida sino a contraria comunicazione di rinuncia.

Il richiedente che intende cessare la pratica dell'autocompostaggio della frazione umida è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione dalla attività. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione a ruolo.

ART. 21 - EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Tutti i cittadini e gli utenti del servizio oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune e la società Gestore, promuovono e realizzano adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi. A tal fine predispongono appositi piani di informazione e comunicazione che sottopongono per il finanziamento agli Organi pubblici e/o enti privati che hanno possibilità di finanziamento delle iniziative.

CAPITOLO 4- MODALITA' GENERALI DI CONTROLLO

ART. 22 MONITORAGGIO SERVIZIO

Alla società Gestore del servizio, spetta il compito di effettuare tutti i necessari controlli del Servizio affinché lo stesso sia eseguito in conformità a quanto prescritto in Capitolato e quindi nel Contratto e offerta migliorativa che ha dato origine all'aggiudicazione.

In particolare il Responsabile del Servizio ha il compito di:

- impartire, tramite apposite "disposizioni di servizio" le necessarie istruzioni e prescrizioni tecniche;
- controllare, durante l'esecuzione del servizio la piena rispondenza dell'operato del personale alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, per tramite di apposita figura dipendente del Comune.
- vigilare sulla qualità del servizio svolto e accertarne la conformità alle buone regole d'arte.

CAPITOLO 5- INCENTIVAZIONE ATTIVITÀ SPERIMENTALI

ART 23 SISTEMA DI RESTITUZIONE DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI DESTINATI ALL'USO AUMENTARE

Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati è introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti bar e altri punti di consumo.

La sperimentazione di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Ai fini del presente articolo al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

Con regolamento adottato dal Consiglio Comunale dopo l'approvazione del presente regolamento, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo. Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le utenze interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo.

Art. 24 INCENTIVI PER L'ACQUISTO DEI PRODOTTI DERIVANTI DA MATERIALI POST CONSUMO O DAL RECUPERO DEGLI SCARTI E DEI MATERIALI PROVENIENTI DAL DISASSEMBLAGGIO DEI PRODOTTI COMPLESSI

1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali provenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, il Comune può stipulare appositi accordi con:
 - a) con le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali provenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti;
 - b) con soggetti pubblici o privati;
 - c) con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;
 - d) con associazioni senza fini di lucro, di promozione sociale nonché con imprese artigiane e imprese individuali;
 - e) con i soggetti incaricati di svolgere attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.
2. Gli accordi hanno ad oggetto:
 - a) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali provenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto della normativa regionale, nazionale e dell'Unione europea;
 - b) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione e di preparazione dei materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali provenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi per il loro riutilizzo e di attività imprenditoriali di

produzione e di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

- c) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti derivanti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita;

3. Nelle gare d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche in generale il Comune prevede criteri di valutazione delle offerte con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con i decreti Ministeriali di cui al comma 3 dell'art. 40 della Legge 221/2015;

CAPITOLO 6 – PREMIALITÀ

ART 25— SISTEMA PREMIALE ALL'UTENZA VIRTUOSA

Oltre a quanto già stabilito all'art. 20 del presente Regolamento In riferimento al compostaggio domestico e di comunità, avranno diritto a premialità le utenze domestiche e non domestiche autorizzate regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della tassa o tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed in regola con il pagamento della stessa.

Le modalità organizzative, la quantificazione e la tempistica d'erogazione sono regolamentate dal Regolamento Comunale sul funzionamento del C.C.R., che sarà approvato con delibera di Consiglio comunale successivamente all'approvazione del presente regolamento, e consistono in un rimborso da erogare, a seguito di riscontro contabile dell'avvenuto pagamento della TARI, nell'anno successivo all'anno di competenza.

Tali premialità saranno erogate proporzionalmente sulla base del quantitativo di rifiuto differenziato conferito presso il C.C.R, rilevato attraverso sistemi di pesatura e lettura informatici da installare presso il Centro Comunale di Raccolta.

Oltre a quanto sopra, per incentivare la differenziata, potranno essere promossi concorsi e competizioni per premiare i cittadini più virtuosi.

CAPITOLO 7- VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 26 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

ART. 27 CONTROLLI

1. Come disposto dall'art. 197 del D.L.vo. n. 152/2006, il personale del Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento, esercita in generale l'attività di controllo sulla gestione dei rifiuti a cui il suddetto Ente è preposto.
2. Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art. 198 del D.L.vo. 152/2006

ART. 28— ACCERTAMENTI

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Comune di Realmonte mediante il Corpo di Polizia Locale (*quest'ultima si potrà avvalere di personale tecnico o amministrativo che si occupa di problematiche ambientali per il Comune*). Gli accertamenti inerenti esclusivamente il rispetto del presente regolamento potranno essere effettuati dal personale della società Gestore, espressamente incaricati dal legale rappresentante della stessa Società. A seguito di comunicazione dell'avvio di procedura sanzionatoria, e al completamento della procedura per la produzione di eventuali deduzioni scritte, da effettuarsi entro 30 giorni dalla contestazione,

2. Le sanzioni amministrative aggiuntive sono stabilite negli ammontare minimi e massimi secondo l'Allegato 1) al presente Regolamento e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

3. Le sanzioni esclusivamente amministrative di cui alla tabella I dell'allegato I non verranno applicate durante i primi tre (3) mesi di attuazione del presente Regolamento.

ART 29 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.L.vo n°152/2006 e successive modifiche e integrazioni e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igieniche e sanitarie emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione Sicilia.

ART, 30 - NORMA DI RINVIO

Eventuali ulteriori aspetti organizzativi e di miglioramento del servizio, purché non in contrasto con le norme del presente regolamento potranno essere disciplinati con Ordinanza Sindacale emesse nel rispetto della normativa di settore.

ART. 31 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività stabilita dalla delibera di approvazione e secondo le norme statutarie.

ART 32 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sarà a disposizione presso il Comune di Realmonte e periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

Il Gestore del servizio, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

ART. 33 DISPOSIZIONI FINALI

Con specifico riferimento a quanto disciplinato dall'art. 3 co. 4 all'Ordinanza S/RIF del 7 giugno 2016, si procederà ad avviare un'attenta ricognizione delle utenze commerciali (*da distinguere per categoria merceologica, ampiezza dei locali, tipologia di rifiuti prodotti, ecc.*) nonché delle convenzioni da queste già sottoscritte per la raccolta dei Rifiuti Differenziati, e questo al fine di (...) privilegiare in via prioritaria la raccolta differenziata presso le utenze (...).

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il Comune può individuare nell'apposito regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta (3° c. art. 62 della Legge 507/2003).

Le nuove modalità di raccolta e le incentivazioni prevedibili finalizzate alla massimizzazione dei benefici economici, saranno oggetto di successiva specifica Ordinanza sindacale.

Con l'approvazione del presente Regolamento sono abrogate le norme regolamentari previgenti in contrasto con quanto stabilito dal presente articolato. Si fa particolare riferimento altresì al 5° comma dell'art. 5 del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°18 del 23/05/2017 che si abroga.

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per la disciplina di smaltimento dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del *Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2000*, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le parti relative alle sanzioni previste dal Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°18 del 23/05/2017 che disciplina materie simili (per cui prevarranno norme e sanzioni del presente regolamento nel momento in cui diverrà esecutivo.

ALLEGATO 1) SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.L.vo n 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n 689/81 nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

TABELLA 1

ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Artt.17 - 18	Mancato rispetto delle frequenze, orari e modalità per il conferimento differenziato dei rifiuti stabilite nel Regolamento e nelle ordinanze	Prima Sanzione € 30,00	€ 200,00
		Dopo la Prima sanzione € 100,00	€ 500,00
Art.17 - 18	Intralcio, ritardo, esecuzione dello stesso.	€ 30,00	€ 350,00
	Impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	€ 60,00	€ 450,00

TABELLA 2

ARTICOLO VIOLAZIONE		SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Art.10	Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee introduzione in sacchetti o altri contenitori - pattumiera per i rifiuti urbani domestici di materiali in combustione taglienti o acuminati vedi artt.255 e 256 D.L.vo. n. 152/2006	Prima Sanzione € 150,00	€ 350,00
		Dopo la Prima sanzione € 200,00	€ 500,00
Art. 10	Incendio di rifiuti in area pubblica o privata vedi D.L.vo. n.136/2013	Prima Sanzione € 50,00	€ 300,00
		Dopo la Prima sanzione € 250,00	€ 500,00

ART. 28— ACCERTAMENTI

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Comune di Realmonte mediante il Corpo di Polizia Locale (*quest'ultima si potrà avvalere di personale tecnico o amministrativo che si occupa di problematiche ambientali per il Comune*). Gli accertamenti inerenti esclusivamente il rispetto del presente regolamento potranno essere effettuati dal personale della società Gestore, espressamente incaricati dal legale rappresentante della stessa Società. A seguito di comunicazione dell'avvio di procedura sanzionatoria, e al completamento della procedura per la produzione di eventuali deduzioni scritte, da effettuarsi entro 30 giorni dalla contestazione,

2. Le sanzioni amministrative aggiuntive sono stabilite negli ammontari minimi e massimi secondo l'Allegato 1) al presente Regolamento e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

3. Le sanzioni esclusivamente amministrative di cui alla tabella I dell'allegato I non verranno applicate durante i primi tre (3) mesi di attuazione del presente Regolamento.

ART 29 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.L.vo n°152/2006 e successive modifiche e integrazioni e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igieniche e sanitarie emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione Sicilia.

ART, 30 - NORMA DI RINVIO

Eventuali ulteriori aspetti organizzativi e di miglioramento del servizio, purché non in contrasto con le norme del presente regolamento potranno essere disciplinati con Ordinanza Sindacale emesse nel rispetto della normativa di settore.

ART. 31 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività stabilita dalla delibera di approvazione e secondo le norme statutarie.

ART 32 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sarà a disposizione presso il Comune di Realmonte e periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

Il Gestore del servizio, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

ART. 33 DISPOSIZIONI FINALI

Con specifico riferimento a quanto disciplinato dall'art. 3 co. 4 all'Ordinanza 5/RIF del 7 giugno 2016, si procederà ad avviare un'attenta ricognizione delle utenze commerciali (*da distinguere per categoria merceologica, ampiezza dei locali, tipologia di rifiuti prodotti, ecc.*) nonché delle convenzioni da queste già sottoscritte per la raccolta dei Rifiuti Differenziati, e questo al fine di (...) privilegiare in via prioritaria la raccolta differenziata presso le utenze (...).

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il Comune può individuare nell'apposito regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta (3° c. art. 62 della Legge 507/2003).

Le nuove modalità di raccolta e le incentivazioni prevedibili finalizzate alla massimizzazione dei benefici economici, saranno oggetto di successiva specifica Ordinanza sindacale.

Con l'approvazione del presente Regolamento sono abrogate le norme regolamentari previgenti in contrasto con quanto stabilito dal presente articolato. Si fa particolare riferimento altresì al 5° comma dell'art. 5 del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°18 del 23/05/2017 che si abroga.

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per la disciplina di smaltimento dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del *Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2000*, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le parti relative alle sanzioni previste dal Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°18 del 23/05/2017 che disciplina materie simili (per cui prevarranno norme e sanzioni del presente regolamento nel momento in cui diverrà esecutivo).

ALLEGATO 1) SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.L.vo n 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n 689/81 nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

TABELLA 1

ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Artt.17 - 18	Mancato rispetto delle frequenze, orari e modalità per il conferimento differenziato dei rifiuti stabilite nel Regolamento e nelle ordinanze	Prima Sanzione € 30,00	€ 200,00
		Dopo la Prima sanzione € 100,00	€ 500,00
Art.17 - 18	Intralcio, ritardo, esecuzione dello stesso.	€ 30,00	€ 350,00
	Impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	€ 60,00	€ 450,00

TABELLA 2

ARTICOLO VIOLAZIONE		SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Art.10	Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali o sotterranee introduzione in sacchetti o altri contenitori - pattumiera per i rifiuti urbani domestici di materiali in combustione taglienti o acuminati vedi artt.255 e 256 D.L.vo. n. 152/2006	Prima Sanzione € 150,00	€ 350,00
		Dopo la Prima sanzione € 200,00	€ 500,00
Art. 10	Incendio di rifiuti in area pubblica o privata vedi D.L.vo. n.136/2013	Prima Sanzione € 50,00	€ 300,00
		Dopo la Prima sanzione € 250,00	€ 500,00

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n.16 e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: Geom. Felice Vaccaro

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Elisabetta Bussi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mercedes Vella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, L.R. 03.12.1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32, Legge 18.06.2009 n. 69)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

A T T E S T A

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio *on-line*, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mercedes Vella

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n.44 e s.m.i., essendo stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ con il n. _____, come previsto dall'art. 11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

- è diventata esecutiva il giorno _____;
- essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91);

Dalla residenza municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mercedes Vella